

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI -

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

V

L A V O R O

COSTRUZIONE 1° E 2° LOTTO DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

IMPRESA : M O S C A R A Giuseppe

CONTRATTO IN DATA 30.3.1942 - Registrato a Brindisi il
16.4.1942 al N° 1405

R E L A Z I O N E

DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLE RISERVE DELL'IMPRESA

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, incaricato di eseguire il certificato di regolare esecuzione, esprime il suo parere in merito alle riserve inserite dall'Impresa sul registro di contabilità e richiamate nello stato finale:

- 1°)-Richiesta di completamento della revisione dei prezzi per il periodo dal 20.9.1942 alla fine dei lavori 10.7.1943 per l'importo di £. 232.679,70
- 2°)-Rimborso di spese per intempestive assegnazioni di materiali per il periodo di inoperosità dei cantieri dal 20.9.1942 all'1.2.1943 per complessive £. 39.722,00
- 3°)-Richiesta dell'importo dei materiali divenuti inutilizzabili durante il periodo anzidetto £. 3.000,00
- 4°)-Rimborso delle spese di guardiania in ragione di £. 500,00 al giorno per il periodo 10.7.1943 al 10.5.1946 £. 510.000,00
- 5°)-Richiesta dell'importo di materiali divenuti inutilizzabili £. 72.000,00
- 6°)-Richiesta della differenza di quota per cento penso a corpo £. 13.092,00
- 7°)-Interessi sui ritardati pagamenti dell'importo della revisione £. 21.426,85
- 8°)-Importo della svalutazione della moneta sui crediti anteriori all'8.9.1943 e precisamente su £. 250.000,00 in ragione del rapporto da 1 a 10 £.2.500.000,00

9°)- Rimborso spese generali per la conduzione
dell'Azienda da luglio 1943 al giugno 1946 - £. 60.000,00

T o t a l e

£. 3.451.920,55

=====

Esaminati gli atti riferisce quanto segue:

RISERVA N°1 -

La revisione dei prezzi è regolata dall'art.15 del Capitolato speciale d'appalto oltre che dalle Leggi 21.6.1938 e N°1296 del 9.7.1940 N° 1137.

Essa revisione, come è noto, viene concessa dall'Amm.ne su domanda dell'Impresa ed operata nei periodi prescritti dalla Legge.

Essendo stata approvata per il periodo dall'inizio dei lavori al 20.9.1942 con Ministeriale N°2298 del 26.5.1946, è ammissibile che debba essere concessa anche per il periodo successivo e cioè dal 20.9.1942 alla data della sospensione definitiva 10.7.1943.

Tale revisione operata dal sottoscritto per quest'ultimo periodo, ammonta a £. 31.000,00.

RISERVA N° 2

Vero è che per il periodo che va dal 20.9.1942 al 1.2.1943 il cantiere rimase inoperoso a causa della mancata assegnazione di materiali contingentati, però, nessun compenso può competere all'Appaltatore a mente dell'art.35 del Capitolato Generale per i lavori dello Stato.

RISERVA N° 3

La richiesta dell'importo di materiali divenuti inutilizzabili è analoga a quella del numero precedente per cui senza entrare nel merito, il sottoscritto è del parere che non possa accogliersi.

RISERVA N° 4

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese di guardiania, sono del parere che possa essere parzialmente accolta e precisamente per il periodo di tempo di sospensione dei lavori in cui l'Impresa non avrebbe dovuto sostenere tale spesa per obbligo contrattuale.

Si osserva infatti che l'art.2 della Legge 28.11.1940 N°1772 sancisce il solo obbligo da parte dello Stato a corrispondere l'importo dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, semprechè la rescissione del contratto avvenga subito dopo la sospensione; nel caso specifico, invece tale rescissione ha avuto luogo solo dopo tre anni e precisamente in data 27.4.1946, e cioè dopo 34 mesi dalla data di sospensione.

Tenendosi conto che l'Impresa per gli obblighi contrattuali stabiliti dagli art. 10 - 13 del Capitolato Speciale di Appalto doveva provvedere alla custodia per complessivi mesi 9a far data dalla data di ultimazione, il periodo di tempo per il quale si propone il riconoscimento di tale spesa di garanzia, va dal 10.4.1944 al 10.5.1946 e cioè per mesi 25 pari a giornate lavorative $N^{\circ} 25 \times 30 = 750$.

Per calcolare la somma spettante all'Impresa a tale titolo, si considera la paga del manovale di 2" per un periodo di 24 ore e quindi di £. 4,20 x 24 = £. 100,80 per ogni giornata.

Poichè i cantieri erano due il conteggio da farsi è il seguente:

$2 \times 750 \times 100,80 = \text{£. } 151.200$
ed in cifra tonda $\text{£. } 150.000,00$

RISERVA N° 5

Tale richiesta è da respingere sia per quanto disposto dall'art. 28 del Capitolato Generale che per il contenuto dell'art. 2 della Legge 29.12.1940 N° 1772, Terzo Capoverso.

Inoltre è da osservare che all'atto della ripresa dei lavori di completamento non si sono riscontrati nel cantiere impalcature, ponteggi ed altro; per cui anche in linea di fatto la richiesta non può essere accolta.

RISERVA N° 6

L'art. 10 del Capitolato speciale prevede per i veri oneri gravanti all'Appaltatore un compenso a corpo di £. 63.600,00 sull'importo dei lavori a base d'asta di £. 2.117.877,65.

Poichè i lavori eseguiti ammontano a £. 560.879,65 il compenso a corpo spettante all'Impresa è di:

$$\frac{\text{£. } 63.600,00 \times 560.879,65}{2.117.877,65} = \text{£. } 16.847,76$$

da cui detraendo le £. 15.000,00 corrisposte col primo certificato di acconto, all'Impresa spettano £. 1.847,76.

RISERVA N° 7

La richiesta del pagamento degli interessi sull'importo della revisione non può essere accolta in quanto essa revisione, pur essendo stata operata nel giugno 1943, risulta approvata con Ministeriale 2298 del 26.5.1946.

Pertanto a partire da tre mesi dopo tale data decorrono i termini di cui all'art. 40 del Capitolato generale per il computo degli interessi.

RISERVA N° 8

Tale richiesta non può essere accolta in quanto non è confortata da nessuna disposizione di Legge ed esula dalle attribuzioni del sottoscritto.

RISERVA N° 9

Nessun rimborso o compenso può competere all'Impresa per Spese Generali, ciò in conformità del disposto dell'art. 2 della Legge 28.11.1940 N° 1772.

Riepilogando quindi, si propone l'accredito delle seguenti
somme:

1°) - Revisione prezzi	£. 31.000,00
4°) - Rimborso spese guardiania	" 150.000,00
6°) - Saldo compenso a corpo	" 1.847,75

Totale Lire	£. 182.847,75
-------------	---------------

oltre gli interessi come è detto al N° 7.

Brindisi li 20 maggio 1948

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Spasani Roma